



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche



Il Soprintendente archivistico e bibliografico

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 4242 del 17/10/2018 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO delle memorie e documenti presentati nel termine prescritto dal destinatario dell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni ;

RITENUTO che l'archivio AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda) Delegazione Umbria riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

## D I C H I A R A

che l'archivio dell'Associazione AIDDA- Delegazione Umbria

**costituito da:** 25 pezzi archivistici costituiti da buste e raccoglitori contenenti, tra l'altro, numeroso materiale fotografico, con carte dal 1985 ai giorni nostri

**di proprietà** della Delegazione Umbria dell'Associazione AIDDA  
**detenuto** :

**conservato** a Terni in via del Rivo 248 presso la sede dell'Associazione

**è di interesse storico particolarmente importante** e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'Associazione AIDDA da oltre 50 anni costituisce un importante punto di riferimento per le donne con ruoli di responsabilità. Nata con lo specifico obiettivo di valorizzare e sostenere l'imprenditoria al femminile, fu fondata nel 1961 a Torino e da allora ha rappresentato il più autorevole punto di riferimento per le donne imprenditrici e dirigenti nella struttura

economica italiana, fornendo loro strumenti e servizi d'eccellenza grazie ai quali crescere, formarsi e affermarsi, sia nel contesto professionale che in quello sociale. AIDDA fa, inoltre, parte del network mondiale FCEM (Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales), associazione mondiale presente in oltre 50 paesi. In Italia sono presenti 14 Delegazioni Regionali che coprono tutto il territorio nazionale. Ogni Delegazione è diretta da una Presidente e gestita da un Consiglio di Delegazione, di cui fanno parte una Vice Presidente, una Segreteria, una Tesoriera e delle Consigliere. La Delegazione Umbria di Aidda è stata istituita il 21 giugno 1985. La documentazione, oggetto della presente dichiarazione da un quadro completo della attività svolta, testimoniando l'impegno e l'attenzione che l'associazione ha sempre rivolto alle proprie iscritte, sia come interlocutore con le istituzioni in ambito territoriale, sia promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, rappresentando, fin dalla sua istituzione nel 1985, un importante punto di riferimento per tutte le donne imprenditrici della regione.

Notifica in particolare in qualità di Presidente della Delegazione Umbria di AIDDA, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

